

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2013

che approva un piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità in un'azienda che alleva anatre domestiche in Portogallo e alcune disposizioni per la loro movimentazione e i relativi prodotti

*[notificata con il numero C(2013) 7310]***(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)**

(2013/651/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/94/CE dispone che gli Stati membri garantiscano sul proprio territorio il divieto della vaccinazione contro l'influenza aviaria, salvo nei casi in cui la vaccinazione d'emergenza o la vaccinazione preventiva vengano praticate conformemente alle condizioni stabilite dalle pertinenti sezioni del capo IX della suddetta direttiva.
- (2) La direttiva 2005/94/CE, capo IX, sezione 3, prevede che gli Stati membri possano introdurre la vaccinazione preventiva del pollame come misura a lungo termine per la lotta contro tale malattia laddove ritengano che, sulla base di una valutazione del rischio, determinate zone del loro territorio, certe tipologie di allevamenti avicoli o alcune categorie di pollame siano esposte al rischio dell'influenza aviaria.
- (3) A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri sono tenuti a garantire che per la vaccinazione del pollame o di altri volatili in cattività vengano impiegati vaccini autorizzati in conformità alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) A seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità nel 2007 e nel 2008 in alcune aziende avicole nella zona centrale e occidentale del Portogallo, in particolare in aziende che allevano pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, è stato messo in atto un

piano di vaccinazione d'emergenza a norma della decisione 2008/285/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e la malattia è stata eradicata.

- (5) Secondo i risultati di una valutazione del rischio, tuttavia, le anatre domestiche da riproduzione di alto valore allevate in un'azienda situata a Vila Nova da Barquinha, nella regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, sono ancora esposte al rischio potenziale di infezione da virus di influenza aviaria, a causa del possibile contatto indiretto con animali selvatici.
- (6) Il Portogallo ha quindi sottoposto all'approvazione della Commissione un piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria da attuarsi come misura a lungo termine fino al 31 luglio 2009. Tale piano è stato approvato con la decisione 2008/838/CE della Commissione ⁽⁵⁾. Ulteriori piani di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità, presentati dal Portogallo, sono stati approvati con la decisione 2010/189/UE della Commissione ⁽⁶⁾ e la decisione di esecuzione 2012/110/UE della Commissione ⁽⁷⁾.
- (7) Il piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità, approvato con la decisione di esecuzione 2012/110/UE, è stato attuato dal Portogallo fino al 31 luglio 2013. Secondo quanto disposto dall'articolo 8 di tale decisione, il Portogallo ha presentato una relazione sull'attuazione del summenzionato piano al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Detta relazione ha dimostrato che la circolazione del virus è stata efficacemente impedita negli allevamenti di anatre domestiche vaccinate nonché nelle aziende avicole situate nella zona circostante.

⁽⁴⁾ Decisione 2008/285/CE della Commissione, del 19 marzo 2008, relativa alla vaccinazione d'emergenza in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 37).

⁽⁵⁾ Decisione 2008/838/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 40).

⁽⁶⁾ Decisione 2010/189/UE della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 62).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione 2012/110/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 46).

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽²⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

- (8) Il 26 agosto 2013 il Portogallo ha sottoposto all'approvazione della Commissione un nuovo piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità. Tale piano va applicato fino al 31 dicembre 2014 («il piano di vaccinazione preventiva»).
- (9) I pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, formulati nel 2005 ⁽¹⁾, nel 2007 ⁽²⁾ e nel 2008 ⁽³⁾, hanno confermato che la vaccinazione preventiva costituisce un valido strumento per integrare le misure di lotta contro l'influenza aviaria.
- (10) Al fine di individuare una potenziale silenziosa circolazione del virus tra i volatili vaccinati occorre inoltre sorvegliare e sottoporre a esami di laboratorio le anatre domestiche vaccinate e i volatili sentinella non vaccinati detenuti nell'azienda di cui sopra, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione preventiva, compresa l'identificazione individuale di tale pollame.
- (11) È altresì opportuno introdurre determinate restrizioni alla movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche nate da tali anatre in conformità al piano di vaccinazione preventiva. Visto il numero esiguo di anatre domestiche dell'azienda in cui va effettuata la vaccinazione preventiva e per ragioni di tracciabilità e di logistica, le anatre domestiche vaccinate non vanno movimentate dall'azienda ma abbattute alla fine del loro ciclo riproduttivo in conformità alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ ed eliminate in modo sicuro secondo quanto prescritto nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (12) A norma della decisione 2006/605/CE ⁽⁶⁾ il Portogallo ha adottato misure supplementari per gli scambi di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina.
- (13) Al fine di ridurre l'impatto economico sull'azienda interessata vanno fissate alcune deroghe alle restrizioni della movimentazione delle anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate, purché tale movimentazione non aumenti il rischio di propagazione dell'influenza

aviaria e a condizione che sia predisposta una sorveglianza ufficiale e che siano rispettate le norme specifiche in materia di sanità animale che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione.

- (14) Considerando la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, il rischio associato al tipo di azienda interessata e l'ambito di applicazione limitato del piano di vaccinazione preventiva, è opportuno approvare e attuare tale piano fino al 31 dicembre 2014.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione stabilisce alcune misure da applicarsi in Portogallo in un'azienda situata nel comune di Vila Nova da Barquinha, regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, in cui viene effettuata una vaccinazione preventiva delle anatre domestiche (*Anas platyrhynchos*) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») in un'azienda esposta al rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria.

Tali misure comprendono:

- a) alcune restrizioni della movimentazione in Portogallo e delle spedizioni dal Portogallo, delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate;
- b) l'eliminazione delle anatre domestiche vaccinate.

2. La presente decisione si applica fatte salve le misure di protezione che il Portogallo deve adottare a norma della direttiva 2005/94/CE e della decisione 2006/605/CE.

Articolo 2

Approvazione del piano di vaccinazione preventiva

1. È approvato il piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, presentato dal Portogallo alla Commissione in data 26 agosto 2013, da attuarsi fino al 31 dicembre 2014 («il piano di vaccinazione preventiva»).

2. La Commissione pubblica il piano di vaccinazione preventiva sul proprio sito web.

⁽¹⁾ *Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza* [EFSA Journal (2005) 266, 1-21].

⁽²⁾ *Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds* [EFSA Journal(2007) 489].

⁽³⁾ *Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings* [EFSA Journal (2008) 715, 1-161].

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina (GU L 246 dell'8.9.2006, pag. 12).

*Articolo 3***Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva**

1. Il Portogallo garantisce che il piano di vaccinazione preventiva sia attuato utilizzando un vaccino inattivato monovalente, contenente il sottotipo H5 del virus dell'influenza aviaria, autorizzato a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.

2. Il Portogallo garantisce che il piano di vaccinazione preventiva sia attuato come notificato.

*Articolo 4***Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate**

Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche vaccinate dell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- a) rechino una marcatura individuale;
- b) non siano movimentate verso altri allevamenti di pollame all'interno del Portogallo;
- c) non siano oggetto di spedizioni dal Portogallo.

Dopo il periodo di riproduzione tali anatre domestiche sono abbattute presso l'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009 e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 142/2011.

*Articolo 5***Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1**

Il Portogallo garantisce che le uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- a) siano movimentate solamente verso un incubatoio in Portogallo;
- b) non siano oggetto di spedizioni dal Portogallo.

*Articolo 6***Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni delle anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate**

1. Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate siano movimentate dopo la schiusa solo dall'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, verso un'azienda situata in una zona limitrofa a tale azienda.

Tale zona è individuata e definita dal Portogallo come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.

2. In deroga al paragrafo 1, le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate, a condizione che abbiano più di quattro mesi, possono:

- a) essere messe in libertà in Portogallo; oppure
- b) essere spedite dal Portogallo a condizione che:

- i) i risultati degli esami di laboratorio e della sorveglianza previsti nel piano di vaccinazione preventiva siano positivi;
- ii) siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.

*Articolo 7***Certificazione sanitaria per gli scambi all'interno dell'Unione delle anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate**

Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, che accompagnano le anatre domestiche spedite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:

«Le condizioni sanitarie della presente partita sono conformi alla decisione di esecuzione 2013/651/UE della Commissione (*).

(*) GU L 302 del 13.11.2013, pag. 53».

*Articolo 8***Relazioni**

Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di notifica della presente decisione e riferisce in seguito con cadenza semestrale alle riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

*Articolo 9***Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2014.

*Articolo 10***Destinatari**

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione